Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 6 agosto 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 900 · Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 · Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

AVVISI DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il sig. Feridun Cemal Erkin, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Turchia.

Roma, lì 28 luglio 1947

(3451)

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 12,30, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Mladen Ivekovic, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Jugoslavia.

Roma, lì 28 luglio 1947

(3453)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 707.

Assegnazione straordinaria per il reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori destinati all'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 9 agosto 1946, n. 181;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1946-47 la spesa di L. 140.000.000, di cui L. 115.000.000 per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e L. 25.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 18. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 luglio 1947, n. 708.

Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, istituita con contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1934, n. 278, parte seconda, assume la denominazione di « Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ».

L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

L'Ente provvede nei limiti e con le modalità previste dal presente decreto:

a) all'assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari;

b) alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti.

L'iscrizione all'Ente sostituisce a tutti gli effetti, l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.

Art. 3.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie:

1) artisti lirici;

2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni;

3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

4) registi teatrali e cinematografici, aiuto registi;

5) direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri;

6) direttori di scena e di doppiaggio;

7) direttori d'orchestra e sostituti;

8) concertisti e professori d'orchestra;

9) tersicorei, coristi, ballerini e figuranti;

10) amministratori di formazioni artistiche;

11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

12) operatori di ripresa cinematografica, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e della Radio audizioni Italia;

13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;

14) truccatori e parrucchieri;
15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
16) sarti;
17) pittori, stuccatori e formatori;
18) artieri ippici;
19) operatori di cabine, di sale cinematografiche.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'obbligo della iscrizione all'Ente potrà essere esteso ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma.

Il Consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall'obbligo dall'iscrizione all'Ente, limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro Ente.

Art. 4.

Per provvedere alle finalità di cui all'art. 2, le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera, sono tenute a versare appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto.

La retribuzione individuale giornaliera si ottiene dividendo il complesso dei compensi stabiliti per il numero delle giornate di durata del contratto.

Lo stesso criterio vale per le prestazioni effettuate in « pro-rata » anche se queste non siano previste dal contratto.

Ai fini della determinazione degli elementi della retribuzione, sulla quale devono essere calcolati i contributi, valgono le norme stabilite dal decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per gli assegni familiari.

I componenti le formazioni sociali sono tenuti al versamento dell'intero contributo che dovrà essere computato sull'importo di paga percepito in base alle carature a ciascuno spettanti.

Art. 5.

I contributi dovuti all'Ente sono a totale carico delle imprese ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142.

Nei confronti tuttavia degli iscritti appartenenti alle categorie di cui ai numeri dall'1 al 14 incluso dell'articolo 3, i quali percepiscano una retribuzione giornaliera superiore a L. 3200, le imprese potranno esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti. L'ammontare della rivalsa è in ogni caso limitato fino alla concorrenza dell'ammontare di cui la retribuzione giornaliera eccede le L. 3200.

Art. 6.

Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:

1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;

2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);

3) è punita con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi.

Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'Ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza.

Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3).

Art. 7.

Il contributo per l'assicurazione di malattia è dovuto nella misura del 3 % della retribuzione determinata ai sensi dell'art. 4.

L'importo massimo della retribuzione giornaliera su cui è calcolato il contributo è stabilito in L. 800.

La misura del contributo predetto può essere variata con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, quando la variazione sia imposta dalle risultanze della gestione o da particolari circostanze di carattere straordinario.

Art. 8.

Per la concessione delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti i contributi nella stessa misura di quelli previsti per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, nonchè di quelli stabiliti per gli assegni integrativi delle pensioni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, conguagliati in una unica percentuale la cui misura sarà determinata ed eventualmente variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

I contributi di cui al precedente comma saranno dall'Ente accantonati fino a che non saranno emanate ed entreranno in applicazione le disposizioni previste dall'art. 19 per la determinazione delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che l'Ente deve corrispondere ai propri iscritti.

Art. 9.

L'impresa ha l'obbligo di denunziare all'Ente le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi.

L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare all'Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale.

Le denunzie di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.

In caso di inosservanza alle disposizioni suddette, l'impresa è punita con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente.

L'importo complessivo dell'ammenda non può superare le L. 10.000.

Art. 10.

L'Ente rilascerà all'impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al precedente articolo.

Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento o della esazione dei tributi.

Art. 11.

Ad ogni iscritto è rilasciato dall'Ente un libretto personale.

L'impresa è tenuta a registrare sul libretto i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati.

A cura dell'Ente saranno trascritti sullo stesso libretto le indennità e le altre prestazioni concesse agli iscritti nonchè, alla fine di ciascun anno, gli importi totali dei contributi afferenti all'assicurazione di malattia e di quelli dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Le registrazioni di competenza dell'impresa devono essere eseguite al massimo ogni settimana ed in ogni caso quando l'iscritto cessa dalla sua occupazione o ne faccia richiesta.

In caso di inesatta o incompleta registrazione dei dati sul libretto personale, l'impresa è punita con l'ammenda non superiore a L. 10.000 salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 12.

L'iscritto ha diritto alle prestazioni di malattia anche nel caso in cui, al verificarsi del rischio, l'impresa non abbia ottemperato al versamento dei contributi.

In tal caso l'Ente, fermo restando il disposto dell'articolo 6, dovrà rivalersi sulle imprese del costo delle prestazioni corrisposte durante il periodo di mancato versamento.

Art. 13.

L'indennità giornaliera che compete all'iscritto in caso di malattia è pari al 50 % della media delle ultime cento paghe giornaliere percepite.

L'indennità non può superare l'importo di L. 200 giornaliere.

Per la concessione dell'indennità giornaliera e delle prestazioni curative, valgono, fino a che non saranno emanate le nuove disposizioni previste dall'art. 19, le norme stabilite con il contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato sul bollettino ufficiale del soppresso Ministero delle corporazioni e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1934.

Art. 14.

Ai familiari dell'iscritto, per il quale risultino versati o dovuti almeno sessanta contributi giornalieri dal primo gennaio dell'anno precedente, spetta l'assistenza sanitaria che comprende:

a) prestazioni medico-chirurgiche generiche ambulatoriali e domiciliari;

b) prestazioni specialistiche ambulatoriali;

c) assistenza in caso di parto;

d) ricovero in ospedali convenzionati per un periodo massimo di trenta giorni continuativi. Il ricovero non è concesso per le malattie nervose e mentali e per quelle ad andamento cronico.

Le prestazioni concesse negli ambulatori dell'Ente e in quelli convenzionati comprendono anche la somministrazione dei medicinali necessari per le cure praticate negli ambulatori stessi.

Agli effetti del diritto alle suindicate prestazioni sono considerati familiari degli iscritti:

a) il coniuge, purchè non eserciti attività retribuita, se si tratta della moglie, o sia inabile permanentemente al lavoro se si tratta del marito;

b) i figli legittimi naturali ed adottivi fino all'età di quindici anni ed oltre se invalidi permanentemente al lavoro, fino all'età di 18 anni se frequentanti scuole diurne;

c) i genitori quando abbiano superato il 60° anno di età il padre ed il 55° anno la madre, oppure siano invalidi permanentemente al lavoro;

d) i fratelli e le sorelle fino all'età di 15 anni ed oltre se invalidi permanentemente al lavoro, fino all'età di 18 anni se frequentanti scuole diurne.

In ogni caso le persone di cui sopra debbono essere conviventi con l'iscritto e a totale suo carico.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono concesse con le stesse norme alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti per gli iscritti principali, salvo quanto diversamente disposto nello stesso articolo.

Art. 15.

Le prestazioni per la invalidità, vecchiaia e per i superstiti saranno stabiliti dalle norme previste dall'art. 19.

Qualora prima della emanazione di dette norme per taluno degli iscritti dovessero verificarsi le condizioni che darebbero luogo a liquidazione di prestazioni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'Ente è tenuto a corrispondere, provvisoriamente, le prestazioni stesse nelle misure e con le modalità e i requisiti previsti dalle norme che regolano l'assicurazione medesima.

Art. 16.

La vigilanza ed il controllo per l'applicazione del presente decreto sono affidati all'Ispettorato del lavoro.

L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi, per la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, di funzionari designati dall'Ente, i quali hanno libero accesso nei locali di pubblico spettacolo.

Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e devono esibire tali documenti alla direzione dell'impresa presso la quale devono effettuare il controllo.

Le imprese sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari.

Le imprese che rifiutino agli incaricati del controllo di prendere visione delle registrazioni e dei documenti di lavoro sono puniti con ammenda da L. 500 a L. 5000.

Art. 17.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con decreto del Capo dello Stato promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e la giustizia, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 18.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere sciolti gli organi di amministrazione dell'Ente e può essere nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la misura della sua retribuzione che sarà posta a carico del bilancio dell'Ente.

Art. 19.

Con provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite tutte le norme occorrenti per integrare le disposizioni del presente decreto per quanto concerne la natura, i limiti, le condizioni e le modalità per la concessione delle prestazioni assicurative, nonchè il coordinamento dell'attività dell'Ente con quella dell'Istituto nazionale previdenza sociale e dell'Istituto nazionale assicurazione malattia.

Art. 20.

Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 e 15 del presente decreto, hanno effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Fanfani — Grassi — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 17. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 luglio 1947, n. 709.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) una anticipazione di cinque miliardi di lire.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512;

Visto il regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637;

Visto il decreto legislativo 5 marzo 1946, n. 86;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 446;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, num. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concedere all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) una anticipazione sino al limite massimo di cinque miliardi di lire.

Art. 2.

La concessione dell'anticipazione di cui all'articolo precedente sarà regolata da apposita convenzione, che sarà stipulata tra il Ministro per il tesoro e l'I.R.I., e sarà registrata alla Corte dei conti.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Einaudi — Del Vecchio — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 16. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 gennaio 1947, n. 710.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in San Clemente (Forlì).

N. 710. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in San Clemente (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 711.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Santo Spirito, con sede in Agrigento.

N. 711. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Santo Spirito, con sede in Agrigento.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 712.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia dei SS. Vincenzo e Vincenzo M.M. dalla chiesa omonima in quella ex conventuale di Santa Maria degli Angeli e Sant'Anna, in Tivoli (Roma).

N. 712. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Tivoli in data 5 luglio 1946, relativo al trasferimento della sede della parrocchia dei SS. Vincenzo e Vincenzo M.M. dalla chiesa omonima in quella ex conventuale di Santa Maria degli Angeli e Sant'Anna, in Tivoli (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 713.

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia di San Donato in Caversaccio di Valmorea (Como), che assume il nuovo titolo di San Giovanni Bosco.

N. 713. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como in data 5 marzo 1943, relativo alla parrocchia di San Donato in Caversaccio di Valmorea (Como), che assume il nuovo titolo di San Giovanni Bosco e a sede della parrocchia viene destinata la chiesa omonima nella stessa località.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 febbraio 1947, n. 714.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di San Giovanni Decollato, in località Collanza del comune di Asciano (Siena) e di San Paolo Apostolo, in località Presciano del comune di Siena.

N. 714. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 31 luglio 1946, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di San Giovanni Decollato, in località Collanza del comune di Asciano (Siena) e di San Paolo Apostolo, in località Presciano del comune di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 715.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, con sede in Trenta (Cosenza).

N. 715. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, con sede in Trenta (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 maggio 1947.

Nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1209, che approva lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto il regio decreto 22 novembre 1937, n. 2151, col quale vengono apportate alcune modificazioni alla composizione del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Visto il regio decreto 11 marzo 1940, n. 208, col quale viene modificato il suddetto statuto;

Ritenuta la opportunità di apportare nuove modificazioni allo statuto stesso;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e commercio;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'accluso statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con regio decreto 11 marzo 1940, n. 208.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1947

DE NICOLA

MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1947
Registro Industria e commercio n. 9, foglio n. 246. — BRUNO

STATUTO

Art. 1.

La Fiera di Milano campionaria internazionale eretta in Ente morale con regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, ha lo scopo di provvedere all'attuazione di mostre campionarie e temporanee con tutte le facoltà inerenti e conseguenti al suo scopo.

Del patrimonio.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle attività risultanti dall'inventario, quale questo è alla data di approvazione del presente statuto;

b) dalle attività di esercizio per la quota parte riservata in aumento del patrimonio come all'art. 10 del presente Statuto;

c) da oblazioni offerte a tale fine.

Art. 3.

L'Ente deve provvedere al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito col ricavato di ogni iniziativa e concessione relativa alla sua attività; con i contributi di Enti o persone, con gli interessi attivi del patrimonio.

Dell'Amministrazione.

Art. 4.

L'Ente è amministrato:

a) dal presidente;

b) dal Consiglio generale e sua Giunta esecutiva.

Art. 5.

Il presidente è nominato, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica tre anni è può essere riconfermato.

Rappresenta l'Ente a tutti gli effetti, convoca e presiede le sedute del Consiglio generale e della Giunta esecutiva; sottoscrive gli atti liberativi emanati dall'Ente.

Il segretario generale è nominato su proposta del presidente sentita la Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e commercio ed è considerato impiegato di concetto dirigente, di ruolo.

Su proposta e designazione del presidente dell'Ente vengono altresì nominati dal Ministero dell'industria e del commercio, due vice presidenti che coadiuvano il presidente e lo suppliscano per delega del presidente, in caso di assenza o impedimento.

Art. 6.

Il Consiglio generale, da nominarsi mediante decreto del Ministro per l'industria e commercio, è composto, oltre il presidente, i vice presidenti ed il segretario generale, dei seguenti membri:

due in rappresentanza del Ministro per l'industria e commercio;

uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

uno designato dal Ministero delle finanze e del tesoro;

uno designato dal Ministero dei trasporti;

uno designato dal Ministero del commercio estero;

uno designato dall'Amministrazione provinciale di Milano;

tre designati dal comune di Milano;

uno designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

uno in rappresentanza dei lavoratori, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

due in rappresentanza degli industriali, scelti dal Ministro per l'industria e commercio;

due in rappresentanza degli agricoltori, designati dal Ministro per l'agricoltura e foreste;

uno in rappresentanza dei commercianti, scelto dal Ministro per l'industria e commercio;

uno in rappresentanza degli artigiani, scelto dal Ministro per l'industria e commercio;

uno scelto dal presidente fra una terna proposta dai commissari merceologici della Fiera;

uno scelto dal presidente fra una terna proposta dagli aderenti espositori dell'ultima manifestazione;

uno scelto dal presidente fra una terna proposta dal personale dell'Ente con almeno due anni di anzianità.

I membri restano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere, e prende i provvedimenti all'uopo necessari.

Le funzioni del presidente, dei vice presidenti e dei membri del Consiglio generale sono gratuite.

Il Consiglio viene convocato almeno due volte all'anno dal presidente ed ogni volta che egli lo ritenga opportuno e che almeno la metà dei componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza, indicando i motivi della richiesta convocazione.

Nel caso di vacanza di posti, gli Enti componenti verranno inviati per una sollecita nomina od indicazione di un nuovo membro.

Il Consiglio generale e la sua Giunta esecutiva potranno valersi della collaborazione di esperti appartenenti alle varie categorie merceologiche degli espositori.

Della Giunta esecutiva.

Art. 7.

Il Consiglio generale, nomina una Giunta esecutiva della quale fanno parte il presidente dell'Ente che la presiede, i due vice presidenti, e non più di tre membri del Consiglio stesso, proposti questi ultimi dal presidente.

Il segretario generale può essere chiamato ad assumere le funzioni di segretario della Giunta.

La Giunta provvede all'esecuzione dei deliberati del Consiglio generale all'ordinaria gestione dell'Ente. Può anche sostituirsi al Consiglio per quegli atti di gestione straordinaria che rivestano carattere di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio, nella sua prima adunanza.

In caso di assenza o impedimento del presidente, viene presieduta da uno dei due vice presidenti.

Collegio dei sindaci.

Art. 8.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio ed è composto di cinque membri:

uno in rappresentanza del Ministero delle finanze e del tesoro con funzioni di presidente;

uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

uno in rappresentanza degli aderenti espositori dell'ultima manifestazione designato dagli stessi;

uno in rappresentanza della Camera di commercio di Milano;

uno in rappresentanza del comune di Milano.

Due revisori supplenti saranno altresì nominati in rappresentanza del Ministero delle finanze e del tesoro e di quello dell'industria e commercio.

I revisori dei conti durano in carica tre anni ad eccezione del membro designato dagli aderenti espositori dell'ultima manifestazione, che dura in carica un anno soltanto.

Essi hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dal C. C. in materia. I revisori supplenti entrano in funzione se ed in quanto si verifichi vacanza da parte di uno o più dei revisori effettivi.

Del bilancio.

Art. 9.

Entro tre mesi dalla chiusura della Fiera, il Consiglio generale sarà convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio

L'esercizio finanziario comincia il 1° luglio ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo. Il relativo bilancio va sottoposto all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454; debbono parimenti venir sottoposte all'approvazione del predetto Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio dell'Ente per più di un esercizio.

Art. 10.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute per:

il 40 per cento in aumento del patrimonio;

il 50 per cento per la costituzione della riserva;

il 10 per cento a disposizione della Giunta anche per eventuali gratificazioni ai collaboratori dell'Ente.

Dello scioglimento.

Art. 11.

L'Ente potrà sciogliersi con deliberazione del Consiglio generale con i voti di almeno 4/5 dei consiglieri in carica.

La pubblica Amministrazione potrà sciogliere l'Ente per manifesta impossibilità di raggiungere i fini, e, comunque, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

Il liquidatore viene nominato dal Ministro per l'industria e commercio, sentito le altre Amministrazioni statali interessate. Il decreto Ministeriale di nomina del liquidatore potrà fissare le modalità della liquidazione, il termine entro cui la medesima deve essere condotta a termine come pure la destinazione dei beni risultanti dalla liquidazione sempre in conformità del pubblico interesse. Il rendiconto finale presentato dal liquidatore è soggetto all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio sentite le altre Amministrazioni statali interessate.

Il Ministro per l'industria e commercio, sentite le altre Amministrazioni interessate, in casi eccezionali e nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, può affidarne l'amministrazione straordinaria ad un proprio commissario.

Visto: *Il Ministro per l'industria e commercio*
MORANDI

(3067)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 1947.

Sostituzione di un componente della Consulta regionale per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 516, recante modificazioni alla composizione della Consulta regionale per la Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per la Sardegna;

Decreta:

In sostituzione dell'on. avv. Palmerio Dellitala, deceduto in data 16 febbraio 1947, è nominato componente della Consulta regionale per la Sardegna l'avv. Antonio Monni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1947

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1947
Registro Presidenza n. 9, foglio n. 9. — FERRARI

(3362)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4147, del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto fra Fal tro, a favore del sig. Gaetano Cocchini fu Sante, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nel porto della posta di San Feliciano n. 137;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, per atto di compra-vendita;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 1147, del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore del Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nel porto della posta di San Feliciano, numero 137.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 8, foglio n. 217.

(3343)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1947.

Parificazione del personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) con quello statale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto conto delle rispettive disponibilità di bilancio, ai propri personali i miglioramenti economici concessi con il decreto legislativo luogotenenziale suddetto, dal 1° ottobre 1945, ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto del 3° comma del predetto art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita e per gli altri assegni fissi di carattere generale anche se temporanei, risultante per il personale degli Enti ed Istituti suindicati dall'applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere del 20 per cento l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita fruito in attuazione dello stesso decreto n. 722, dai dipendenti statali di grado gerarchico ai quali il personale degli Enti ed Istituti medesimi può essere parificato in relazione all'importanza dell'Ente cui appartiene e delle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del 5° comma dell'articolo stesso, qualora gli ordinamenti dei singoli Enti ed Istituti di cui sopra non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanarsi dal Ministero competente, di concerto con quello per le finanze e per il tesoro;

Stante che per il personale dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) non sussiste la predetta parificazione e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità delle disposizioni succitate;

Atteso che il personale dell'Ufficio nazionale summenzionato è tuttora sprovvisto di regolamento organico e che pertanto, non rivestendo il relativo rapporto d'impiego carattere di stabilità, il personale medesimo andrebbe assimilato, agli effetti della anzidetta parificazione al personale statale non di ruolo;

Considerato, tuttavia, che per il personale dell'Ufficio nazionale predetto, preposto a talune funzioni di carattere direttivo, ricorrono circostanze che giustificano, ai sensi della circolare n. 100600, in data 15 gennaio 1946, del Ministero del tesoro — contenente norme per l'applicazione del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, — di adottare, in linea eccezionale, particolari riferimenti parificativi con la gerarchia dei dipendenti statali;

Viste le proposte all'uopo formulate dal commissario dell'Ufficio nazionale sopra menzionato;

Atteso che l'Ufficio stesso è sottoposto a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367,

alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle finanze e del tesoro;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, 5° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione, con le norme ed alle condizioni e limitazioni dei citati articoli stabilito, al personale dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dei miglioramenti economici di cui al decreto menzionato, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato, è determinata come appresso:

Personale dell'U.N.S.E.A. — Qualifica	Personale statale di ruolo — Grado
Direttore generale	IV
Dirigente centrale di 1ª classe	VI
Dirigente centrale di 2ª classe	VII
Dirigente provinciale di 1ª classe	VIII
Dirigente provinciale di 2ª classe	IX
Dirigente provinciale di 3ª classe	X
	Personale statale non di ruolo
Personale provvisto di diploma di laurea addetto a funzioni tecniche	1ª categ., lett. a)
Personale provvisto di diploma di scuola media di 2° grado addetto a funzioni esecutive	2ª categoria
Personale d'ordine, provvisto di diploma di scuola media di 1° grado, e personale addetto ai servizi di copia	3ª categoria
Personale subalterno o di fatica	4ª categoria

Roma, addì 31 maggio 1947

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

(3373)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1947.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Pellaro (Reggio Calabria) e nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza presso la Cassa stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Pellaro (Reggio Calabria) e di sottoporre l'Azienda alla procedura di liquidazione coatta prevista dal combinato disposto degli articoli 67 della legge bancaria e 35 del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Pellaro (Reggio Calabria).

L'Azienda predetta, è posta in liquidazione coatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e 35 del testo unico anzidetto.

Art. 2.

Il sig. rag. Felice Trapasso di Luigi, è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Napoleone Foti fu Giuseppe, Barone Luigi Catizzone fu Matteo e Francesco Cuzzocrea fu Filippo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pellaro (Reggio Calabria), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3279)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1947.

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il contratto collettivo per la istituzione di una Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, stipulato il 28 agosto 1934;

Preso atto delle dimissioni presentate dai componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale predetta, nominati con decreto Ministeriale 15 gennaio 1947;

Ritenuta la necessità di assicurare la gestione della Cassa nazionale stessa e di provvedere alla modifica dello statuto, specie in ordine alla composizione del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni dei componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed è nominato commissario straordinario per la durata di mesi due il sig. Jacchia Fulvio.

Il commissario straordinario ha il compito di provvedere alla gestione della Cassa con i poteri di cui agli articoli 40, 42, 43 e 44 dello statuto ed in particolare di proporre le necessarie modifiche allo statuto stesso specie in ordine alla composizione del Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 23 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3344)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1947.

Cessazione del pagamento di contributi relativi alla corresponsione del premio della Repubblica ai lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del Codice della navigazione;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 334;

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1946, relativo al contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci per rimborso del premio della Repubblica pagato ai lavoratori portuali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1947 le Compagnie ed i gruppi portuali, cesseranno di riscuotere, a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, il contributo di lire cinque per ogni tonnellata di merce maneggiata stabilito con l'art. 1 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1946 in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a rimborso delle somme corrisposte, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 334, dalla gestione speciale dell'Istituto stesso alle Compagnie ed ai gruppi predetti per il pagamento del premio della Repubblica ai lavoratori portuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1947

Il Ministro: CAPPA

(3404)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Divieto alla società « Dealco » Defendi Alfieri & C., con sede in Parma, di allestire in Parma, un impianto di estrazione e di raffinazione di olii di semi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla società « Dealco » Defendi Alfieri & C., con sede in Parma, per allestire in Parma, un impianto di estrazione e di raffinazione di olii di semi;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla società « Dealco » Defendi Alfieri & C., con sede in Parma, è vietato allestire in Parma, un impianto di estrazione e di raffinazione di olii di semi.

Roma, addì 28 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3421)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Divieto alla ditta Braghieri & Levati, con sede in Morignano di Castell'Arquato (Piacenza) di allestire un impianto per la produzione di concentrato di pomodoro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta Braghieri Giulio & Levati Germano, con sede in Morignano di Castell'Arquato (Piacenza), per allestire, in Morignano, un impianto per la produzione di concentrato di pomodoro;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Braghieri & Levati, con sede in Morignano di Castell'Arquato (Piacenza), è vietato allestire, in Morignano, un impianto per la produzione di concentrato di pomodoro.

Roma, addì 28 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3418)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Divieto alla ditta Baresi Enrico, con sede in Cremona, di attivare in Cremona, un impianto per la produzione di wafers e trasformare in elettrico il sistema di riscaldamento in atto per le caldaie di cottura del torrone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta Baresi Enrico, con sede in Cremona, per attivare in Cremona, via Massarotti, un impianto per la produzione di torrone e di wafers;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Baresi Enrico, con sede in Cremona, è vietato attivare in Cremona, un impianto per la produzione di wafers e trasformare in elettrico il sistema di riscaldamento in atto per le caldaie di cottura del torrone.

Roma, addì 28 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3420)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Divieto alla ditta Picci & Mantovani, dolciaria « P.E.M. » con sede in Firenze, di attivare presso il proprio laboratorio farmaceutico di Firenze, un nuovo impianto per produzione di pastigliaggi ed articoli dolciari vari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta Picci & Mantovani, dolciaria « P.E.M. », con sede in Firenze, per attivare, un nuovo impianto per la produzione di pastigliaggi e dolciumi vari;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Picci & Mantovani, dolciaria « P.E.M. », con sede in Firenze, è vietato attivare, presso il proprio laboratorio farmaceutico di Firenze, un nuovo impianto per produzione di pastigliaggi ed articoli dolciari vari.

Roma, addì 28 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3419)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Divieto alla società « Lanificio Romano », con sede in Roma, di allestire, in Roma, gli impianti per la filatura e la tessitura della lana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla società « Lanificio Romano », con sede in Roma, per allestire, in Roma, un complesso di impianti per la lavorazione della lana, onde produrre lana lavata, tops pettinati, filati di lana e tessuti;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla società « Lanificio Romano », con sede in Roma, è vietato allestire, in Roma, gli impianti per la filatura e la tessitura della lana.

Roma, addì 28 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3426)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Divieto alla ditta Anonima Alimentare Adriatica « A.A. A. » con sede in Bologna, di allestire in Misano Adriatico (Forlì) un impianto per la produzione di sciroppo di sorgo zuccherino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta Anonima Alimentare Adriatica « A.A.A. », con sede in Bologna, per allestire in Misano Adriatico (Forlì), un impianto per la produzione di sciroppo di sorgo zuccherino;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Anonima Alimentare Adriatica « A.A.A. », con sede in Bologna, è vietato allestire, in Misano Adriatico (Forlì), un impianto per la produzione di sciroppo di sorgo zuccherino.

Roma, addì 28 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3423)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Divieto alla ditta Compagnia industria prodotti alimentari « Cipa-Millefiori », di attivare in Arona un complesso di attrezzature per la produzione di caramelle, confetti e torroni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Viste le denuncie presentate dalla Compagnia industria prodotti alimentari « Cipa-Millefiori », con sede in Milano, per attivare in Arona (Novara), un complesso di attrezzature per la produzione di caramelle, confetti e torroni;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Compagnia industria prodotti alimentari « Cipa-Millefiori », con sede in Milano, è vietato attivare, in Arona, un complesso di attrezzature per la produzione di caramelle, confetti e torroni.

Roma, addì 28 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3425)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.
Divieto alla ditta Fratelli Calvo, con sede in Genova, di allestire presso il proprio stabilimento di Chiavari, un impianto per la spremitura di semi oleosi in genere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;
Vista la denuncia presentata dalla ditta Fratelli Calvo, con sede in Genova, per allestire presso il proprio stabilimento di Chiavari, un impianto per la spremitura dei semi oleosi in genere;
Visto l'esito dell'istruttoria;
Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;
Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Fratelli Calvo, con sede in Genova, è vietato allestire presso il proprio stabilimento di Chiavari, un impianto per la spremitura di semi oleosi in genere.

Roma, addì 28 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3429)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.
Divieto alla ditta Società Anonima Italiana Saluzzo « S.A.I.S. » con sede in Roma, di allestire presso il proprio stabilimento di Napoli, un impianto per la spremitura di semi oleosi ed uno per la raffineria di olii vegetali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;
Viste le denuncie presentate dalla Società Anonima Italiana Saluzzo « S.A.I.S. », con sede in Roma, per allestire presso il proprio stabilimento di Napoli, un impianto per la spremitura di semi oleosi ed uno per la raffineria di olii vegetali;
Visto l'esito dell'istruttoria;
Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;
Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società Anonima Italiana Saluzzo « S.A.I.S. », con sede in Roma, è vietato allestire presso il proprio stabilimento di Napoli, un impianto, per la spremitura di semi oleosi ed uno per la raffineria di olii vegetali.

Roma, addì 28 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3428)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.
Divieto alla ditta Biscottificio Conti Alessandro, con sede in Brescia, di attivare presso il proprio biscottificio di Brescia attrezzature varie per la produzione di biscotti, pasticceria secca e caramelle.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;
Viste le denuncie presentate dalla ditta Biscottificio Conti Alessandro, con sede in Brescia, per attivare, presso il proprio biscottificio di Brescia, attrezzature varie per la produzione di biscotti, pasticceria secca e caramelle;
Visto l'esito dell'istruttoria;
Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;
Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Biscottificio Conti Alessandro, con sede in Brescia, è vietato attivare, presso il proprio biscottificio di Brescia, attrezzature varie (1 forno per biscotti, 1 siringatrice, 1 impastatrice, 1 macchina per caramelle, 1 raffinatrice), per la produzione di biscotti, pasticceria secca e caramelle.

Roma, addì 28 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3427)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.
Divieto alla ditta Biscottificio « Bartolucci » con sede in Perugia, di modificare e ampliare il proprio biscottificio di Perugia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n 543;
Viste le denuncie presentate dalla ditta Biscottificio « Bartolucci », con sede in Perugia, per modificare e ampliare il proprio biscottificio di Perugia;
Visto l'esito dell'istruttoria;
Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;
Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Biscottificio « Bartolucci », con sede in Perugia, è vietato modificare e ampliare il proprio biscottificio di Perugia.

Roma, addì 28 luglio 1947

Il Ministro: TOGNI

(3422)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Cassinelli Bruno avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 214 decisioni N. 202/947 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 16 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro, con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Cassinelli Bruno fu Cesare, nato a Firenze il 14 aprile 1883, residente in Roma, via Monte Parioli n. 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* numero 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . il Cassinelli non ha svolto attività informativa politica nell'interesse del regime fascista, e pertanto il suo nome va cancellato dall'elenco dei confidenti.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Cassinelli Bruno e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 luglio 1947

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3456)

Esito del ricorso presentato da Saltamerenda Assuero avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 215 decisioni N. 234/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 28 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Saltamerenda Assuero fu Augusto, nato a Roma il 23 marzo 1901, residente in Genova, via Cesarea n. 11-7, ai sensi dell'art. 2 regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* numero 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Devesi dunque concludere che il ricorrente non fu confidente dell'O.V.R.A. e tanto meno svolse attività informativa politica nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Saltamerenda Assuero e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 28 luglio 1947

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3457)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Foggia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946 il comune di Foggia, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 16 maggio 1947, n. 534; importo: L. 1.360.000.

(3331)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Foggia, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati:

decreto interministeriale 31 luglio 1946, n. 3319; importo L. 15.000.000.

(3406)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi, recanti il n. 44, della cessata ditta Ravasco Alfredo, già esercente in Milano.

(3447)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Società cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli » in Novara.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 luglio 1947, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Novara relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara e alla nomina del sig. Giuseppe De Michelis a commissario della cooperativa stessa.

(3448)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

L'ing. Olinto Benelli fu Cesare e di Felicina Casulli, nato a Caprera il 24 marzo 1914, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di laurea in ingegneria industriale conseguito presso il Politecnico di Torino l'11 febbraio 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Torino.

(3450)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Vigatto (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Vigatto (Parma), della estensione di ettari 525, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 31 dicembre 1940, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-1951.

(3396)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sissa (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Sissa (Parma), della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 gennaio 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-1951.

(3397)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ripatransone (Ascoli Piceno)

La zona di Ripatransone (Ascoli Piceno), della estensione di ettari 2900 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-1951.

Confini:

partendo da Ripatransone bivio Cimitero, seguendo la strada provinciale fino alla Petrella. Dalla Petrella seguendo la strada poderale fino alla colonia Cameranesi, coltivata dal colono Giobbi Quintilia in Pistonesi; da qui al fosso della Petrella, e risalendo alla provinciale Km. 8. Da qui seguendo sempre la strada provinciale fino al confine territoriale con Grottammare fino al fiume Tesino. Risalendo il fiume Tesino fino al fosso di Santa Maria a Mare e lungo questo fino alla colonia Boccabianca Riccardo, colono Straccia Tommaso, strada provinciale. Da qui seguendo la provinciale fino alla chiesa della Pittura e da questa, seguendo la strada comunale fino al bivio del Cimitero, località La Croce.

(3398)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Valdinizza (Pavia)

La zona di Valdinizza (Pavia), della estensione di ettari 520, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-1951.

Confini:

a nord, strada consortile di Valdinizza;

ad est, cascina Maiola, bivio strada comunale per Cassano e per cascina Maiola;

a sud, strada comunale Oramala-Poggio Ferrato coi seguenti punti di riferimento: cascina Volberta, cascina Bellaria, Monte Coppini, rio Begna;

ad ovest, confine del comune di Valdinizza-Ponte Nizza.

(3399)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 luglio 1947 - N. 149

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	778 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	2.978 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	200 —

Rendita 3,50 % 1906	77,75
Id. 3,50 % 1902	75,50
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	88,10
Redimibile 3,50 % 1934	67,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,40
Id. 5 % 1936	87,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,10
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	94,85
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	94,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,90
Id. 5 % convertiti 1951	94,75

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

PREFETTURA DI BOLZANO

Rettifica al decreto prefettizio 1° febbraio 1947, n. 15104 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 73 del 29 marzo 1947.

N. 9553 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il proprio decreto del 1° febbraio 1947, n. 15104, con cui si provvede alla revoca del decreto prefettizio 4 marzo 1935, n. 433 Gab., e ai sensi e per gli effetti di tale revoca al signor Sini Giovanni fu Giovanni ed ai suoi congiunti viene restituito il cognome nella forma originaria di Sinn;

Vista la lettera del comune di Caldaro con la quale viene fatto presente come nel citato decreto 1° febbraio 1947, sia stato menzionato erroneamente anche un figlio Paolo, che non esiste, e sia stata inclusa la figlia illegittima Rohregger Ida che non porta il nome di Sinn;

Considerata l'opportunità di provvedere alla cancellazione dei suddetti nominativi;

Decreta:

Il secondo comma del decreto 1° febbraio 1947 n. 15104 è modificato come segue:

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori Sini Giovanni, della di lui moglie Rohregger Gabriella nonchè della sorella Maria e del figlio di quest'ultima Paolo viene ripristinato nella forma tedesca di Sinn.

Bolzano, addì 16 luglio 1947

p. *Il prefetto*: CRECIANI

(3350)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a sei posti di vice segretario di gruppo B, riservato ai reduci, nel personale di prima categoria, grado 11°, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1946, n. 05-12726-464, registrato alla Corte dei conti addì 9 novembre 1946, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 346, col quale viene indetto un concorso per esami, riservato ai reduci, per sei posti di vice segretario, grado 11°, nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, che dispone di riservare un sesto dei posti messi a concorso al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto;

Visto il risultato degli esami, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 10 marzo 1947, n. 05-2221-592, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 82;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami, riservato ai reduci, a sei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di 1ª categoria (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 26 ottobre 1946, n. 05-12796-464, citato nelle premesse:

1. — Valente Pietro di Ernesto, prove scritte punti 7,16, prova facoltativa di lingue estere punti 0,46, prova orale punti 7, totale punti 14,62.

2. — Cristiano Aldo fu Ermanno, prove scritte punti 7,08, prova facoltativa di lingue estere punti 0,20, prova orale punti 6,50, totale punti 13,78.

3. — Principe Vittorio di Carmine, prove scritte punti 7, prova facoltativa di lingue estere punti —, prova orale punti 6,50, totale punti 13,50.

4. — Laschi Mario di Amelia, prove scritte punti 7,16, prova facoltativa di lingue estere punti 0,30, prova orale punti 6, totale punti 13,46.

Art. 2.

I suddetti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine stabilito nella graduatoria di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947.
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 228. — EMANUELE.

(3455)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Proroga dei concorsi a quaranta posti di vice segretario (gruppo A), trenta posti di vice ragioniere (gruppo B) e cento posti di alunno in prova (gruppo C).

Il commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali:

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917;

Vista la precedente delibera n. 709, del 31 maggio 1947, con la quale sono stati banditi tre concorsi pubblici per esami per complessivi centosettanta posti nei gradi iniziali dei gruppi *A*, *B*, e *C* dell'organico dell'Ente;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detti concorsi;

Delibera:

Il termine (31 luglio 1947) per la presentazione delle domande per i concorsi per esami a quaranta posti di vice segretario in prova nella carriera amministrativa (gruppo *A*), a trenta posti di vice ragioniere in prova (gruppo *B*), a cento posti di alunno in prova (gruppo *C*) pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 16 giugno 1947, è prorogato al 15 agosto 1947.

Roma, addì 23 luglio 1947

Il Commissario: CARBONE

(3460)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.